

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1594		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1594		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> per prodotti tessili (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4786)	1594		
PRESIDENTE	1594		
BIMA, <i>Relatore</i>	1594		
BOTTA	1594		
Disegno di legge (Rinvio della discussione):			
Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4774)	1595		
PRESIDENTE	1595		
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	1595		
Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):			
Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4475)	1595		
PRESIDENTE	1595, 1596		
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1595		
VILLANI	1597		
		Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):	
		Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (4476)	1597
		PRESIDENTE	1597, 1598
		AZZARO	1598
		GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1598
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1597
		RAFFAELLI	1598
		VILLANI	1598
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		DE MEO ed altri: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (Modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462), recante provvedimenti per il Mezzogiorno (4506)	1598
		PRESIDENTE	1598, 1599
		BOTTA	1599
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1598, 1599
		SCRICCIOLO	1599
		SOLIANO	1599
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1600
<p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 10,20.</p> <p style="text-align: center;">VIZZINI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p>			

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Ponti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di discutere i provvedimenti al nostro esame nel seguente ordine: 4786; 4774, 4475; 4476; 4506.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum per prodotti tessili (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum per prodotti tessili ».

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto il regime di imposizione una tantum per i prodotti tessili è articolato sull'applicazione dell'IGE in due fasi distinte; cioè l'imposta è dovuta sulle materie prime (elencate nella tabella A alla legge 12 agosto 1957, n. 757) all'atto della vendita o dell'importazione e sui prodotti finiti (elencati nella tabella allegato B alla citata legge), parimenti all'atto della vendita o dell'importazione.

I filati invece, che costituiscono il prodotto intermedio tra materia prima e prodotto finito, sono esenti dall'imposta. Per altro, nella tabella allegato C alla citata legge è stata omessa, per mera imperfezione tecnica, l'indicazione dei fili e filati di gomma ricoperti di materia tessile o viceversa, i monofili, lamette, ecc. ... (denominati crini artificiali nella vecchia tariffa doganale) e i filati metallici uniti con materie tessili.

Tale imperfezione comporta una sperequazione di trattamento tributario, giacché i prodotti ottenuti con l'impiego dei fili e filati di cui trattasi vengono a subire, oltre all'onere dell'IGE per essi dovuta e a quello relativo alle materie prime, anche l'onere dell'IGE sui filati.

In altri termini, in tutto il settore tessile è soggetta all'IGE solo la materia prima (lana, cotone, ecc.) e il prodotto finito (tessu-

to), non anche il filato da industria, e non v'è ragione che a tale regola si faccia eccezione per alcuni tipi di filati: donde appunto la opportunità di includere nella tabella C quei filati che, per mera dimenticanza, non vi furono compresi.

Per quanto riguarda la biancheria da tavola, da letto, da cucina e simili, è da ritenere che essa sia compresa nella tabella B per i soli manufatti la cui confezione consista in taglio diritto, orlatura e frangiatura.

Ne consegue che attualmente una tovaglia rotonda è esclusa dal regime una tantum e dev'essere assoggettata all'IGE ad ogni passaggio; ciò, oltre ad essere ingiusto perché anche la tovaglia rotonda deriva da materie prime assoggettate ad IGE con l'aliquota maggiorata una tantum, è fonte di difficoltà e confusione nella fatturazione. Infatti, se in uno stesso involucro vengono confezionati manufatti tagliati diritti ed altri tagliati ton-di, occorre distinguere nella fattura gli uni dagli altri per assoggettarli al diverso trattamento tributario per essi stabilito.

È opportuno perciò unificare e semplificare il regime tributario nel senso di stabilire che tutti i manufatti, compresi nella voce doganale ex 751, sia che risultino da taglio diritto sia che risultino da taglio curvilineo, siano compresi in tabella B e soggetti allo stesso trattamento.

In conseguenza di tale modificazione occorre modificare anche l'articolo 12 della legge n. 757.

Ritengo di avere così sufficientemente ed esaurientemente illustrato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. Dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, n. 757, sono aggiunti i seguenti prodotti:

« 514-b. — Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili.

ex 514-c. — Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.

626. — Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di *catgut* di materie tessili artificiali.

639. — Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di *catgut*, di materie tessili sintetiche.

698. — Filati metallici (misti con materie tessili) ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La voce « ex 751 — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura », di cui alla tabella B allegata alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata con l'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è così modificata:

« Ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, per i soli manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura ».

(*È approvato*).

ART. 3.

La voce « ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto, orlatura, frangiatura ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro non nominati né compresi altrove », di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, numero 267, è così modificata:

« Ex 751. — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati né compresi altrove ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (4774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno ».

L'onorevole Scricciolo ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Chiedo il rinvio per potere approfondire ulteriormente la materia del disegno di legge. Si tratta infatti di una misura legislativa per la quale si richiede dal relatore la conoscenza molto dettagliata non soltanto dell'entità della somma che si aggira sui 700 milioni, ma soprattutto della tipologia delle imprese che beneficiranno delle agevolazioni stesse.

Chiedo pertanto il rinvio alla prossima seduta perché gli onorevoli colleghi possano essere ampiamente documentati.

PRESIDENTE. Su proposta del relatore, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (4475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'azienda monopoli di Stato, pur avendo natura commerciale, aveva operato in un regime di mercato chiuso e pertanto senza preoccuparsi molto del contenimento dei costi di produzione. Con l'inserimento dell'Italia nel MEC, che ha dato l'avvio alla libertà di circolazione dei prodotti negli Stati membri e alla abolizione delle protezioni doganali, il mercato italiano è diventato sempre più accessibile alla concorrenza straniera ed anche l'azienda monopoli ha avvertito la necessità di contenere entro limiti produttivi i costi di produzione.

A questo proposito il primo problema, e non certo il minore, è il ridimensionamento del personale.

È chiaro che non darebbe alcun utile risultato il blocco delle assunzioni, che danneggerebbe la produzione ostacolando la formazione di nuovi quadri. Un opportuno strumento per la riduzione del personale, specialmente di quello femminile che con la scomparsa della confezione manuale dei sigari risulta superiore al fabbisogno a seguito della introduzione dei macchinari, è apparso il sistema dell'esodo volontario di personale.

Il disegno di legge si propone appunto di raggiungere questo risultato attraverso una serie di incentivi che possano garantire lo esito della operazione.

Gli incentivi previsti dal disegno di legge consistono nell'aumento dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento di quiescenza, nella concessione di tanti scatti di stipendio quanti gli interessati ne avrebbero maturati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento del limite massimo di età, nell'integrazione dell'indennità di buonuscita.

Pertanto raccomando alla Commissione la approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi quelli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed ai ruoli ad esaurimento della soppressa Azienda monopolio banane, di cui alla legge 9 ottobre 1964, n. 886, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che presentino domanda di esodo volontario entro il termine di un anno dalla data predetta, è concesso un aumento di anzianità di servizio utile, valevole ai fini del trattamento di quiescenza, di 5 anni se uomini e di 10 anni se donne, purché alla data di presentazione della domanda abbiano rispettivamente età non inferiore a 60 e 55 anni. Tale aumento non potrà valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità superiore a quella che essi potrebbero acquisire rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di età o di servizio previsti dalle norme vigenti.

La decorrenza dei relativi collocamenti a riposo sarà scaglionata nel tempo in relazione alle esigenze di servizio.

(È approvato).

ART. 2.

Agli impiegati di cui all'articolo precedente, sono inoltre concessi, ai fini del trattamento di quiescenza, tanti scatti biennali di stipendio quanti ne avrebbero maturati ove fossero rimasti in servizio fino al raggiungi-

mento del limite di età o dell'anzianità di servizio rispettivamente previsto all'articolo 1, primo comma, ed all'articolo 4, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(È approvato).

ART. 3.

Agli impiegati di cui all'articolo 1 è concessa, in aggiunta all'indennità di buonuscita a carico dell'ENPAS, una integrazione della indennità stessa, a carico dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, calcolata tenuto conto dell'aumento di anzianità e degli scatti di stipendio di cui agli articoli precedenti e dell'importo effettivamente corrisposto dall'ENPAS.

Agli impiegati che nonostante l'aumento di anzianità conseguito ai sensi dell'articolo 1, non raggiungano l'anzianità minima per acquisire il diritto all'indennità di buonuscita a carico dell'ENPAS, questa viene corrisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e liquidata nella misura stabilita dall'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, in ragione degli anni di servizio effettivi aumentati ai sensi del precedente articolo 1, tenendo conto degli scatti di stipendio concessi ai sensi del precedente articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i quali, alla data di presentazione della domanda di esodo volontario, abbiano età non inferiore a 60 anni se uomini ed a 50 anni se donne.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale collocato a riposo in accoglimento della domanda di esodo volontario presentata ai sensi della presente legge, che all'atto della cessazione dal servizio sia in possesso dei requisiti, compreso quello dell'età, richiesti per beneficiare dell'aliquota di pensione previdenziale di cui alla legge 13 agosto 1957, n. 762, è concessa, a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un'integrazione della pensione in misura pari alla suddetta aliquota di pensione previdenziale.

La corresponsione dell'integrazione di cui al precedente comma cessa al compimento del 65° anno di età, fatta eccezione per il personale operaio femminile per il quale cessa al compimento del 60° anno di età.

(È approvato).

ART. 6.

L'organico del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è ridotto da 19.850 a 14.000 posti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, verrà stabilita, in rapporto alle effettive esigenze di servizio, una nuova tabella organica delle varie categorie del personale salariato dell'Amministrazione entro il limite dei 14.000 posti complessivi di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 7.

Nell'organico del personale impiegatizio, le dotazioni delle qualifiche iniziali sono ridotte, per ciascun ruolo e branca di servizio, di un numero di posti pari a quello degli impiegati collocati a riposo ai sensi della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

Il personale, sia impiegato che operaio, appartenente a categorie la cui occupazione obbligatoria è prevista da particolari norme legislative, il quale venga a cessare dal servizio ai sensi della presente legge, continuerà ad essere considerato nelle aliquote stabilite dalle norme predette, fino alla data in cui sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

L'onere relativo al trattamento da corrispondere per l'esodo del personale di cui alla presente legge sarà fronteggiato con le riduzioni che, in conseguenza dell'esodo stesso, si conseguiranno negli stanziamenti per il trattamento di attività.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione Bilancio suggerisce di aggiungere, dopo la parola « stanziamenti », le parole « dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, che risulta così formulato:

« L'onere relativo al trattamento da corrispondere per l'esodo del personale di cui alla presente legge sarà fronteggiato con le riduzioni che, in conseguenza dell'esodo stesso, si conseguiranno negli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per il trattamento di attività.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

VILLANI. Comunico che la mia parte si accinge a presentare al Presidente della Camera la richiesta, sottoscritta dal prescritto numero dei componenti la Camera, per la remissione in Assemblea del provvedimento n. 4475.

PRESIDENTE. L'iter del provvedimento è pertanto sospeso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (4476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Anche per questo provvedimento valgono le considerazioni svolte nella relazione al precedente disegno di legge.

L'Amministrazione dello Stato, che sinora ha operato in regime di mercato chiuso, con l'inserimento nell'area della Comunità economica europea, comincia a trovarsi di fronte a problemi derivanti dal diretto confronto competitivo con le industrie di altri paesi. È quindi necessaria ed urgente la riorganizzazione, con criteri industriali e commerciali, sia del processo produttivo sia del processo di distribuzione.

La situazione venutasi a creare con la sensibile ascesa dei consumi, che nel 1966 è stata del 6 per cento, ha indotto l'Amministrazione ad agire immediatamente. Di qui la presentazione dei due disegni di legge, che sono a mio avviso idonei a fronteggiare le nuove necessità. Per soddisfare le aumentate richieste di consumo, cui ho accennato, occorre l'immediato potenziamento del sistema di fabbricazione. Da un approfondito esame tecnico-finanziario, emerge l'impossibilità di procedere all'acquisto e all'installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, che potrebbero risultare antieconomici per lo onere di ammortamento, che verrebbe a gravare in misura insostenibile sui costi, non consentendo di sostenere la concorrenza dei prezzi stranieri. Inoltre tale indirizzo potrebbe risultare dannoso per la possibile contrazione dei consumi. Si è quindi venuti nella determinazione di programmare la graduale applicazione di gettoni di lavoro. Tale soluzione ha il vantaggio di rendere più elastica la capacità produttiva, in relazione alla maggiore o minore richiesta dei consumatori.

Il provvedimento in esame regola l'impiego straordinario del personale, sia impiego sia operaio, prevedendo una maggiorazione del premio di rendimento industriale e una ragionevole indennità per alcuni gruppi di maestranze qualificate che dovranno trasferirsi dall'uno all'altro opificio.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Mi sembra che per questo disegno di legge rimangano fermi i motivi di dissenso fra il Monopolio ed il personale dell'Azienda.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il sottosegretario onorevole Valsecchi, che ha trattato questa materia, mi ha assicurato che da parte dei sindacati non è stata sollevata alcuna obiezione al testo del disegno di legge. Se tale assicurazione è sufficiente, possiamo procedere nella discussione, altrimenti è opportuno rinviarla ad altra seduta, in modo che le eventuali proposte di modifica possono essere esaminate.

VILLANI. Ritengo opportuno riconsiderare gli articoli del disegno di legge n. 4475 in connessione con quello in discussione.

AZZARO. Non so quali determinazioni la Presidenza voglia assumere in ordine alla richiesta del deputato Villani e degli altri depu-

tati del gruppo comunista, ma, per quanto mi riguarda, il provvedimento è stato sottoposto all'approvazione della Commissione articolo per articolo e sarebbe altamente pregiudizievole quindi tornare su una votazione già avvenuta. Prego pertanto i colleghi comunisti di voler ritirare le loro osservazioni che creerebbero, se accettate, un precedente assai grave le cui conseguenze non possiamo valutare, soprattutto alla fine della legislatura.

VILLANI. Io non ero presente al momento della votazione perché stavo parlando proprio di questi problemi con i rappresentanti dei sindacati.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Villani è chiaramente improponibile.

VILLANI. Preannuncio che, a norma dell'articolo 40 del Regolamento la mia parte si accinge a presentare al Presidente della Camera la richiesta, sottoscritta dal prescritto numero di componenti la Camera, per la rimessione in Assemblea del provvedimento n. 4476.

PRESIDENTE. La discussione sul provvedimento è pertanto sospesa.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Meo ed altri: Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (Modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462), recante provvedimenti per il Mezzogiorno (4506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Meo, Cervone, De Leonardis e Russo Vincenzo:

« Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, (Modificata dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462), recante provvedimenti per il Mezzogiorno ».

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 37 della legge 29 luglio 1957 e successive modifiche prevede la riduzione della tassa di registro e ipotecaria a favore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale ed a favore dei nuclei di industrializzazione nel caso di restituzione di terreni espropriati per il raggiungimento dei fini previsti dal piano di industrializzazione del Mezzogiorno.

Avviene talvolta che i consorzi sono costretti a restituire i terreni ai proprietari per-

ché non risultano utili ai fini dei consorzi stessi o per annullamento o revoca dei relativi decreti di esproprio.

La proposta di legge si propone di estendere i benefici fiscali agli atti di retrocessione. I consorzi infatti, senza questo beneficio, sono trattenuti dalla loro azione di ricerca di aree che, d'altra parte, rientra in un settore di attività non speculativa.

Per i suesposti motivi sono favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta da discussione generale.

SCRICCIOLO. Vorrei osservare che in effetti la tassa fissa di 200 lire relativa al registro ed alle ipoteche era stata fissata da una apposita legge a favore dei consorzi acquirenti del terreno, ma nel caso di retrocessione la tassa è a carico di coloro che beneficeranno poi del terreno. Se aveva pertanto un senso ed una logica il provvedimento a favore del consorzio acquirente che adempie a finalità di pubblico interesse, non vedo perché una uguale imposta fissa debba essere stabilita a favore dei privati che non adempiano ad alcuna finalità di interesse pubblico.

Si deve considerare la diversa utilizzazione del terreno e lo scopo cui si dirigevano i provvedimenti del 1947 e 1948. Nel caso specifico, a mio avviso, ci troviamo di fronte ad una misura che non ha giustificazione, trattandosi di attribuire ai privati una provvidenza che era logico attribuire solo ai consorzi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non condivido questa impostazione perché la normale imposta di registro sul primo trasferimento è logico che la debba pagare il consorzio, ma quest'ultimo deve poi pagare anche l'imposta di registro sulla restituzione in quanto è il consorzio che restituisce e non il privato che vuole riacquisire l'area.

SCRICCIOLO. Ma come fa il vecchio proprietario a tornare ad essere proprietario del terreno se non accetta la restituzione?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Praticamente il privato proprietario è stato espropriato del suo terreno con un atto di forza e con un atto di forza lo riacquista. L'imposta di registro deve pertanto essere pagata dal consorzio e quindi mi sembra che il provvedimento debba essere approvato.

SOLIANO. Non ho presente il provvedimento e vorrei sapere se anche in quello precedente si prevedeva questa agevolazione della tassa fissa applicata anche nei trasferimenti dai consorzi ai privati.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non esiste trasferimento dai consorzi ai privati perché questi ultimi acquistano dai privati ai fini della industrializzazione. Il problema in discussione è quello della retrocessione ai vecchi proprietari.

SOLIANO. Ma nella proposta di legge si dice testualmente: « nonché ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Accadde che il consorzio acquisti dal privato pagando una imposta fissa invece che proporzionale, ma successivamente può accadere che al consorzio non convenga più conservare quel terreno che ha acquistato dal privato e lo restituisce al proprietario, ma non perché questi lo abbia richiesto.

BOTTA. Vorremmo sapere se anche per la cessione che fa il consorzio alle imprese, cioè per la definitiva utilizzazione del terreno, è prevista una imposta fissa.

Dal testo dell'articolo sembra di sì.

Il provvedimento riguarda unicamente il non pagamento della tassa proporzionale in caso di restituzione da parte del Consorzio e poi, successivamente, la restituzione all'originario proprietario.

Il primo comma del richiamato articolo 37 recita:

« Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie, previste nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreno occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debito contratto ai fini del pagamento ».

SOLIANO. Invece nell'articolo troviamo la parola « nonché ». Cioè prevediamo una tassa fissa per i trasferimenti dai consorzi, effettuati a qualsiasi titolo a favore di imprese industriali.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ritengo che sia opportuno rinviare la discussione del provvedimento per approfondire questo punto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili » (4786):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Botta, Castellucci, Lenti, Longoni, Mariconda, Matarrese, Minasi Rocco, Borsari, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani, Vizzini, Zugno.

È in congedo:

De Ponti.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO